

CONVENZIONE

***SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA
PROVINCIA DI COMO***

2027-2036

INDICE

TITOLO I - PARTE GENERALE E FINALITÀ	3
Art. 1 – Finalità della convenzione	3
Art. 2 - Enti sottoscrittori e ente capofila	3
Art. 3 – Oggetto della convenzione	3
Art. 4 – Titolarità della funzione ed esercizio della gestione	4
Art. 5 – Responsabilità e compiti dell’Ente Capofila	5
Art. 6 – Modalità dell’esercizio delle funzioni attribuite all’ente capofila	5
Art. 7 – Capacità negoziale e contrattuale dell’ente capofila	6
Art. 8 – Responsabilità e compiti degli enti sottoscrittori	6
Art. 9 – Sede	6
TITOLO II - ORGANO POLITICO DI INDIRIZZO E CONTROLLO DELLE POLITICHE	
BIBLIOTECARIE	6
Art.10 – Assemblea del Sistema Bibliotecario della Provincia di Como	6
Art. 11 - Composizione e funzionamento	7
Art. 12 - Presidente dell’assemblea	7
Art. 13 – Convocazioni e validità	7
Art. 14 - Funzioni dell’assemblea	8
Art. 15 - Atti dell’assemblea del Sistema Bibliotecario della Provincia di Como	8
Art. 16 - votazione	8
Art. 17 – Conferenza ristretta	9
TITOLO III - ORGANI DI COORDINAMENTO E GESTIONE DI SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA	
PROVINCIA DI COMO	9
Art. 18 – Ufficio di coordinamento del Sistema Bibliotecario della Provincia di Como	9
Art. 19 - Coordinatore del Sistema Bibliotecario della Provincia di Como	10
TITOLO IV - ORGANI DI INDIRIZZO E PARTECIPAZIONE	10
Art. 20 - Comitato tecnico del Sistema Bibliotecario della Provincia di Como	10
Art. 21 – Il tavolo territoriale del Sistema Bibliotecario della Provincia di Como	11
TITOLO V - DURATA DELLA CONVENZIONE, ASPETTI FORMALI, INGRESSI E RECESSI	11
Art. 22 - Durata della Convenzione	11
Art. 23 - Modalità di approvazione della convenzione	12
Art. 24 - Recesso dalla Convenzione	12
Art. 25 - Disciplina delle esclusioni	12
Art. 26 – Adesione di nuovi Enti	13
Art. 27 - Modalità di modifica della Convenzione	13
TITOLO VI - IL SISTEMA DI FINANZIAMENTO	13
Art. 28 - Sistema di finanziamento dei servizi gestiti in associazione	13
Art. 29 - Determinazione degli oneri	14
Art. 30 - Modalità di riparto degli oneri tra gli Enti Sottoscrittori	14
Art. 31 - Tempi e modalità di pagamento	15
TITOLO VII - VERIFICHE E RENDICONTAZIONI	15
Art. 32 - Rendicontazioni economico-finanziarie periodiche	15
Art. 33 - Disposizioni finali	16

Convenzione per la realizzazione e la gestione di servizi bibliotecari in forma associata nel territorio della Provincia di Como tra Provincia di Como e i seguenti EE.LL.:

Albavilla, Albese con Cassano, Albiolo, Alzate Brianza, Appiano Gentile, Argegno, Asso, Bene Lario, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bizzarone, Blessagno, Bregnano, Brenna, Brienno, Brunate, Bulgarograsso, Cadorago, Cantù, Capiago Intimiano, Carate Urio, Carlazzo, Caslino d'Erba, Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Castelnuovo Bozzente, Cavargna, Centro Valle Intelvi, Cermenate, Cernobbio, Cirimido, Claino con Osteno, Colonno, Colverde, Como, Comunità Montana Lario Intelvese, Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio: Gravedona ed Uniti, Corrido, Crema, Cucciago, Cusino, Dizzasco, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Faloppio, Fenegrò, Figino Serenza, Fino Mornasco, Garzeno, Gera Lario, Grandate, Grandola e Uniti, Gravedona e Uniti, Griante, Guanzate, Laglio, Laino, Lezzeno, Limido Comasco, Lipomo, Lomazzo, Luisago, Lurago Marinone, Lurate Caccivio, Mariano Comense, Menaggio, Montrasio, Monguzzo, Montano Lucino, Mozzate, Novedrate, Olgiate Comasco, Oltrona di San Mamette, Peglio, Pianello del Lario, Pigra, Plesio, Ponte Lambro, Porlezza, Pusiano, Rodero, Rovellasca, Sala Comacina, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna, San Fermo della Battaglia, San Siro, Solbiate con Cagno, Stazzona, Tavernerio, Tremezzina, Trezzone, Uggiate con Ronago, Unione dei Comuni Lombarda "Lario e Monti", Valmorea, Val Rezzo, Valsolda, Veniano, Vercana, Vertemate con Minoprio, Villa Guardia, Zebio.

La Regione Lombardia riconosce le biblioteche come presidi culturali fondamentali per la crescita civile, sociale ed economica delle comunità, nonché come strumenti essenziali per garantire il diritto all'informazione, allo studio e all'accesso alla conoscenza lungo tutto l'arco della vita. In un contesto caratterizzato da rapidi cambiamenti tecnologici, sociali e demografici, le biblioteche sono chiamate a svolgere un ruolo sempre più articolato, non solo come luoghi di conservazione e consultazione del patrimonio librario e documentale, ma anche come centri di aggregazione, inclusione e innovazione culturale.

L'istituzione di un sistema bibliotecario unico nel territorio della provincia di Como risponde all'esigenza di valorizzare e mettere in rete le risorse bibliotecarie esistenti, promuovendo forme di cooperazione stabile tra biblioteche di diversa dimensione, al fine di garantire servizi più efficienti, omogenei e accessibili su tutto il territorio provinciale. Attraverso il coordinamento delle attività e delle collezioni, la condivisione di cataloghi, servizi digitali, promozione della lettura, competenze professionali e buone pratiche, il sistema bibliotecario consente di ottimizzare l'utilizzo delle risorse pubbliche e di rafforzare la qualità dell'offerta culturale.

La creazione di un sistema unico provinciale favorisce, inoltre, il superamento delle disuguaglianze territoriali, sostenendo in particolare le realtà locali più piccole o periferiche, e contribuisce allo sviluppo di politiche integrate per la promozione della lettura, dell'alfabetizzazione informativa e digitale, nonché per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale del territorio. In tale prospettiva, il sistema bibliotecario rappresenta uno strumento strategico per rafforzare la coesione sociale, incentivare la partecipazione attiva dei cittadini e sostenere lo sviluppo culturale sostenibile nella provincia di Como.

Tutto ciò premesso

gli enti sottoscrittori indicati nella tabella 1 "Allegato A", di cui al successivo art. 2, c. 4, convengono e stipulano quanto di seguito riportato

TITOLO I - PARTE GENERALE E FINALITÀ

Art. 1 – Finalità della convenzione

1. Attraverso il sistema bibliotecario gli enti aderenti attuano l'integrazione e la cooperazione dei servizi bibliotecari ai sensi della legge regionale n. 25 del 7 ottobre 2016 in quanto compatibile con il D.Lgs. 267/ 2000.

Art. 2 - Enti sottoscrittori e ente capofila

1. Il presente documento costituisce l'atto ordinatore dei rapporti intercorrenti tra tutti gli enti sottoscrittori.
2. Sono definiti enti sottoscrittori della presente convenzione la provincia di Como, i comuni, le comunità montane e le unioni di comuni che concordano sulle finalità, sull'oggetto e sulla disciplina posta a regolamento dei meccanismi di funzionamento previsti dal presente testo.
3. Tra gli enti sottoscrittori, la Provincia di Como riveste il ruolo di "ente capofila".
4. La tabella n. 1, riportata nell'"allegato A" identifica gli enti sottoscrittori della convenzione e riepiloga schematicamente per ciascuno di essi, le biblioteche di loro proprietà al momento della sottoscrizione.
5. Per gli effetti operativi derivanti dall'applicazione della presente convenzione si procede ad aggiornamento periodico del peso demografico di ciascun ente. L'aggiornamento avviene annualmente, con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente. I dati sono forniti dai servizi demografici comunali di ciascun ente locale.
6. La sottoscrizione della convenzione è riservata agli EE.LL territoriali ma i servizi del sistema potranno essere forniti anche ad enti di diversa titolarità, di cui alla tabella n. 2 dell'"allegato B", in regime di convenzionamento.
7. I provvedimenti e gli atti assunti dai responsabili dei sistemi in fusione fino alla data di entrata in vigore della presente convenzione mantengono validità e conservano gli effetti giuridici fino ad eventuale modifica.

Art. 3 – Oggetto della convenzione

1. Oggetto della convenzione è la costituzione e la realizzazione del *Sistema Bibliotecario della Provincia di Como*, per la gestione associata, in sintonia con la legge regionale di comparto e con i programmi pluriennali regionali e provinciali per l'organizzazione bibliotecaria, delle seguenti attività:
 - a. realizzazione e gestione di un sistema informativo integrato;
 - b. formazione e gestione di cataloghi collettivi per consentire una puntuale informazione del patrimonio librario e documentario posseduto dalle biblioteche convenzionate;
 - c. organizzazione e gestione del prestito interbibliotecario, che consenta a tutti gli utenti l'accesso e la fruizione del patrimonio librario e documentario delle biblioteche;
 - d. servizio di Prestito Interbibliotecario Nazionale (ILL – DD), garantito attraverso gli enti sottoscrittori che dispongono del servizio, disciplinando i punti di erogazione, le norme e le tariffazioni del servizio;
 - e. coordinamento dei programmi delle biblioteche associate in termini di definizione di norme, enti per le scelte catalografiche, per l'organizzazione dei servizi al pubblico, per

- le procedure di lavoro, per la misurazione dei servizi e indicatori di sviluppo;
- f. coordinamento delle acquisizioni attraverso procedure di affidamento forniture centralizzate a librerie, distributori, case editrici, al fine di raggiungere un maggior potere contrattuale e le migliori condizioni di acquisto per tutte le biblioteche ed al fine di ottenere un servizio centralizzato di informazione del mercato editoriale e della produzione di materiale documentario, che consenta una migliore valutazione dei documenti per lo sviluppo coerente delle raccolte;
 - g. gestione delle biblioteche affidata a personale retribuito e qualificato di norma assunto dall'amministrazione titolare della biblioteca. Il sistema mette disposizione strumenti per la selezione del personale anche attraverso modelli di bandi di selezione o concorso, o attraverso forme di assistenza, in caso di necessità, di esternalizzazione del servizio. Di norma non è ammesso l'utilizzo di personale volontario in sostituzione del personale qualificato. È ammessa deroga solo per biblioteche di comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti, previa apposita formazione di base in campo biblioteconomico e sul software in dotazione rispetto al quale tutti i volontari impiegati dovranno essere autonomi per le sole funzioni di base relative alla circolazione e presso il comune deve essere comunque presente un referente amministrativo, che garantisca la supervisione della biblioteca, il coordinamento dei volontari coinvolti, la relazione con il coordinamento provinciale, ed assicuri gli adempimenti formali propri del personale dipendente del comune.
 - h. partecipazione a corsi di formazione specifica e aggiornamento professionale in loco e/o in altre sedi e a viaggi di studio, partecipazione a convegni e giornate di studio di biblioteconomia. Il sistema bibliotecario, attraverso l'ente capofila, promuove, inoltre, attività di formazione e di addestramento al fine di formare personale qualificato ai sensi della normativa e degli indirizzi regionali vigenti in materia di personale delle biblioteche;
 - i. misurazione dei servizi;
 - j. promozione dei servizi bibliotecari sul territorio;
 - k. promozione e coordinamento di attività culturali correlate alle funzioni proprie delle biblioteche di diffusione della lettura e dell'informazione, del libro e del documento;
 - l. collaborazione, con interventi di consulenza biblioteconomica ed informazione editoriale, con le strutture socioculturali del territorio. Proposta e attuazione di progetti di promozione della lettura in collaborazione con le scuole attraverso le biblioteche associate, che inseriscono nei propri programmi questa tipologia di intervento;
 - m. coordinamento e gestione del servizio di biblioteca digitale;
 - n. realizzazione e gestione della biblioteca di deposito centrale.
2. Gli enti sottoscrittori al fine di rendere effettivamente omogenee e coordinate le attività del sistema e i servizi bibliotecari sul territorio si impegnano a recepire per le proprie biblioteche gli aggiornamenti relativi alle procedure di servizio che verranno adottate dal *Sistema Bibliotecario della Provincia di Como* e/o ad aggiornare la carta dei servizi e delle collezioni e/o il regolamento in essere entro 180 giorni dall'approvazione della presente convenzione. Ogni eventuale successiva modifica dovrà essere recepita entro 90 giorni dall'approvazione.
 3. L'ente capofila, nell'accogliere la gestione di suddette attività, assume la veste di ente gestore delle attività senza acquisirne la titolarità, come meglio specificato nel successivo art. 4.
 4. L'Ente Capofila assume, in nome e per conto dei sottoscrittori, la gestione delle attività sopra indicate al comma 1, punti a) – n).
 5. La gestione è conferita da ciascun singolo ente sottoscrittore all'ente capofila attraverso la presente convenzione.

Art. 4 – Titolarietà della funzione ed esercizio della gestione

1. Attraverso la convenzione e l'istituto della delega, gli enti sottoscrittori, mantenendo la titolarità delle funzioni loro attribuite dalla legislazione in materia, conferiscono all'ente

capofila i mezzi occorrenti per l'esercizio delle attività necessarie alla realizzazione operativa del *Sistema Bibliotecario della Provincia di Como*.

2. All'ente capofila competono le responsabilità gestionali e tecniche relative alle attività afferite. La titolarità formale delle attività rimane comunque in capo a ciascuno degli enti sottoscrittori deleganti.
3. È prevista la contitolarità nel trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 26 del regolamento (EU) 2016/679. Con la sottoscrizione della presente convenzione, ciascuna parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed all'esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione della presente convenzione. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile presso le sedi istituzionali delle parti e sul portale del *Sistema Bibliotecario della Provincia di Como*. Le parti prendono, altresì, atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia e intendono instaurare con un rapporto di contitolarità nel trattamento dei dati personali e disciplinare, di conseguenza, i rispettivi ruoli e responsabilità nei confronti degli interessati ai sensi dell'art 26 del Regolamento Europeo 679/2016.

Art. 5 – Responsabilità e compiti dell'Ente Capofila

1. L'ente capofila assume in forza della presente convenzione lo status di ente delegato alla gestione delle attività elencate nell'art. 3.
2. L'ente capofila attua sul piano amministrativo i programmi definiti dall'organo di indirizzo politico e precisamente:
 - a. adotta le deliberazioni e gli atti amministrativi necessari al funzionamento del sistema bibliotecario;
 - b. gestisce l'ufficio di coordinamento del *Sistema Bibliotecario della Provincia di Como* ai sensi dell'art. 30, comma 4 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
 - c. assegna il personale necessario in relazione all'andamento dei programmi del *Sistema Bibliotecario della Provincia di Como*;
 - d. realizza la gestione formale e contabile del bilancio del sistema.
3. I costi di gestione diretti ed indiretti dei servizi di cui all'art. 3 sono posti a carico di tutti gli enti sottoscrittori e vengono ripartiti secondo il dettaglio riportato in appositi piani finanziari preventivi di esercizio denominati "bilanci previsionali" e conguagliati a consuntivo.
4. L'ente capofila è tenuto a indicare agli altri enti sottoscrittori i risultati tecnici conseguiti e la rendicontazione dei risultati economico-finanziari, come precisato nei successivi articoli.
5. L'ente capofila è assegnatario di tutti i beni strumentali acquisiti e in dotazione nell'ambito del processo di sviluppo del sistema. Tali beni andranno a far parte del patrimonio indisponibile dell'ente capofila, con vincolo di destinazione d'uso alle finalità della presente convenzione.
6. Il presidente dell'ente capofila assume la rappresentanza legale, anche processuale, per tutte le attività delegate, previa deliberazione dell'assemblea ai sensi del successivo art. 10.

Art. 6 – Modalità dell'esercizio delle funzioni attribuite all'ente capofila

1. All'ente capofila compete di provvedere alla gestione tecnica, operativa ed amministrativa e all'adozione di tutti gli atti e di tutte le operazioni necessari al compimento dei fini attraverso la costituzione di un ufficio di coordinamento del *Sistema Bibliotecario della Provincia di*

Como. L'ufficio di coordinamento opera nell'ambito degli orientamenti definiti dall'assemblea di cui all'art. 10 della presente convenzione, ancorché secondo regole di piena autonomia tecnica e gestionale.

2. L'ente capofila eroga le attività e le prestazioni concernenti l'oggetto della convenzione a tutte le biblioteche che abbiano titolo per accedere al servizio compatibilmente con le risorse a disposizione.
3. L'ente capofila assicura che le prestazioni siano svolte secondo le migliori regole professionali ed erogate da personale provvisto dei titoli previsti dalla normativa attivandosi per favorire la formazione degli operatori dedicati ai servizi bibliotecari del sistema.
4. L'ente capofila conduce la gestione secondo principi di economicità, efficienza ed efficacia assicurando una precisa rendicontazione dell'attività svolta sia per quanto attiene agli aspetti tecnici che, per quanto riguarda quelli economico-finanziari.

Art. 7 – Capacità negoziale e contrattuale dell'ente capofila

L'ente capofila è autorizzato a negoziare e a stipulare con terzi contratti finalizzati alla realizzazione delle funzioni attribuite e, previa autorizzazione dell'assemblea di cui all'art. 10, a stipulare convenzioni con altri soggetti pubblici per le finalità previste dalla legge regionale di comparto e dalle indicazioni contenute nei programmi pluriennali regionali per l'organizzazione bibliotecaria.

Art. 8 – Responsabilità e compiti degli enti sottoscrittori

1. Gli enti sottoscrittori concorrono alla gestione associata dei servizi e delle funzioni mettendo a disposizione le risorse finanziarie e strumentali definite dalla documentazione di cui all'art. 14, comma 1.
2. Gli enti sottoscrittori forniscono la collaborazione necessaria al raggiungimento delle finalità operative in rapporto alle quali è stipulata la convenzione anche mettendo a disposizione, secondo un criterio di rotazione e comunque, compatibilmente con gli impegni di servizio, il proprio personale in qualità di consulente tecnico, referente territoriale o commissario di gara.
3. Gli enti sottoscrittori si impegnano a garantire il raggiungimento di standard minimi di acquisto documenti. Tali standard saranno approvati dall'assemblea, di cui all'art. 10, ogni tre anni e gli enti si impegnano a prevedere lo stanziamento idoneo nel proprio bilancio di previsione per l'incremento del proprio patrimonio documentario.

Art. 9 – Sede

La sede legale del *Sistema Bibliotecario della Provincia di Como* è sita presso l'ente capofila. Quest'ultimo si impegna a mettere a disposizione i locali per la sede operativa.

TITOLO II - ORGANO POLITICO DI INDIRIZZO E CONTROLLO DELLE POLITICHE BIBLIOTECARIE

Art.10 – Assemblea del Sistema Bibliotecario della Provincia di Como

1. Allo scopo di assicurare la piena partecipazione di tutti gli enti sottoscrittori alle attività di

pianificazione, programmazione, verifica e controllo dei servizi erogati dal *Sistema*, è istituita l'**Assemblea del Sistema Bibliotecario della Provincia di Como**, organismo la cui composizione è descritta nel successivo art. 11 c. 1.

Art. 11 - Composizione e funzionamento

1. L'assemblea è costituita dal presidente della Provincia di Como o suo delegato, dai sindaci oppure dagli assessori o dai consiglieri comunali, appositamente delegati, dai presidenti oppure dagli assessori o dai consiglieri, appositamente delegati, delle comunità montane e unioni di comuni sottoscrittori della convenzione e viene insediata in prima seduta su convocazione del presidente dell'ente capofila.
2. Alle sedute dell'assemblea partecipa il coordinatore del *Sistema Bibliotecario della Provincia di Como* di cui all'art. 19, senza diritto di voto. Delle sedute dell'assemblea deve essere effettuata apposita verbalizzazione a cura della segreteria dell'ufficio di coordinamento.

Art. 12 - Presidente dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal presidente della Provincia di Como o suo delegato ed elegge al proprio interno un vicepresidente dell'assemblea, con la maggioranza indicata dall'art. 16 comma 3.
2. Al presidente sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a. convocare e presiedere le sedute dell'assemblea;
 - b. rappresentare l'assemblea nei confronti di terzi;
 - c. raccogliere le istanze degli enti sottoscrittori e sottoporle all'attenzione dell'assemblea.
3. L'esercizio della carica di presidente e di vicepresidente ha durata pari a quella del mandato politico-amministrativo dello stesso.
4. L'attività di segreteria dell'assemblea viene svolta dall'ufficio di coordinamento così come previsto dall'art. 11 comma 2.
5. Il vicepresidente collabora con il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci a tutti gli effetti in caso di assenza o impedimento.

Art. 13 – Convocazioni e validità

1. Le sedute successive alla prima sono convocate per via telematica a mezzo PEC dal Presidente dell'assemblea con indicazione scritta recante l'ordine del giorno, trasmessa almeno sette giorni prima della data prevista per l'incontro.
2. Le convocazioni delle sedute sono disposte dal presidente o a richiesta di almeno un 1/3 degli enti sottoscrittori. Sono comunque istituzionalmente previste due sedute all'anno per l'approvazione del programma pluriennale e del programma attuativo annuale di attività, dei bilanci previsionali annuali e pluriennali e del rendiconto annuale della gestione;
3. Per la validità dell'assemblea (quorum costitutivo) è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti che rappresentino almeno il 50% più uno della popolazione degli enti convenzionati, in prima convocazione.
4. In seconda convocazione, l'assemblea ha validità con la presenza di almeno 1/3 degli enti associati che rappresentino almeno il 33% della popolazione degli Enti convenzionati.

Art. 14 - Funzioni dell'assemblea

1. All'assemblea sono attribuite tutte le funzioni di indirizzo e verifica così come definite dalla presente convenzione. In particolar modo alla stessa compete:
 - a. l'approvazione del programma pluriennale e del programma attuativo annuale delle attività del *Sistema Bibliotecario della Provincia di Como*;
 - b. l'approvazione del bilancio previsionale annuale, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di competenza, e del bilancio pluriennale del *Sistema Bibliotecario della Provincia di Como*;
 - c. l'approvazione del rendiconto annuale di gestione;
 - d. l'approvazione dei criteri di ripartizione dei contributi erogati da parte degli enti sottoscrittori a copertura degli oneri di gestione e sulla base del bilancio previsionale annuale e del rendiconto annuale di gestione;
 - e. l'approvazione delle eventuali proposte di modifica della convenzione;
 - f. la nomina e la revoca del proprio vicepresidente;
 - g. la nomina o revoca dei membri della conferenza ristretta di cui all'art. 17 e del tavolo territoriale di cui all'art. 21;
 - h. l'attività di vigilanza sull'andamento dei servizi e sulla gestione del *Sistema Bibliotecario della Provincia di Como*;
 - i. autorizzare l'ente capofila a stipulare convenzioni con altri soggetti pubblici o con biblioteche di altra titolarità, determinandone i rapporti economici;
 - j. l'approvazione dei criteri e delle modalità di rimborso agli enti sottoscrittori in caso di scioglimento della presente convenzione o recesso di uno degli enti sottoscrittori;
 - k. l'approvazione di modifiche delle procedure di servizio del *Sistema Bibliotecario della Provincia di Como* a rilevanza regolamentare che, se necessario, verranno inviate agli organi politici competenti dei enti sottoscrittori per i provvedimenti conseguenti;
 - l. la deliberazione di adesione di nuovi enti al *Sistema Bibliotecario della Provincia di Como* secondo quanto previsto dall'art. 26.

Art. 15 - Atti dell'assemblea del *Sistema Bibliotecario della Provincia di Como*

1. L'assemblea manifesta la propria volontà attraverso l'approvazione degli atti di sua competenza e l'approvazione di atti di indirizzo.
2. Il coordinatore del *Sistema Bibliotecario della Provincia di Como* assume le funzioni di esecuzione degli atti dell'assemblea.
3. Gli atti approvati dall'assemblea sono inviati a tutti gli enti sottoscrittori entro 15 giorni dall'adozione.

Art. 16 - votazione

- a. Ogni componente all'assemblea esprime un voto che ha un peso ponderale così calcolato, tenendo conto di un peso complessivo pari a 100:
 - a. ente capofila: peso = 10;
 - b. comunità montane: peso = 2,5 ciascuna, per un totale di 5 punti, in quanto titolari di biblioteche;
 - c. tutti i comuni: peso = 85 attribuito a ciascun comune in peso ponderale rappresentato dal numero dei propri abitanti con riferimento al valore ISTAT al 31/12 dell'anno precedente. All'unione di comuni viene assegnato un peso ponderale corrispondente alla sommatoria della popolazione dei Comuni che la compongono.
2. In caso di compresenza del sindaco e dell'assessore il voto è di un solo rappresentante per ogni ente aderente alla convenzione.

3. Le decisioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei voti ponderali, determinati ai sensi del punto 1, espressi dai componenti presenti in assemblea.

Art. 17 – Conferenza ristretta

1. Per il coordinamento della gestione del servizio è istituita apposita conferenza ristretta così formata:
 - il presidente della Provincia di Como o suo delegato, in qualità di ente capofila;
 - il vicepresidente dell'assemblea;
 - n. 4 sindaci, o loro delegati, degli enti capofila dei sistemi bibliotecari sciolti;
 - n. 3 sindaci dei restanti comuni nominati dall'assemblea;
 - n. 1 rappresentante delle comunità montane e unioni di comuni eletto dall'assemblea;

La conferenza ristretta è convocata dal presidente con cadenza almeno semestrale per esaminare le questioni afferenti alla attuazione dei programmi; può, altresì, essere convocata, su istanza di ogni comune aderente alla presente convenzione, specificando le motivazioni della richiesta di convocazione.

La conferenza ristretta dei sindaci assume le proprie decisioni a maggioranza, con la presenza di almeno cinque componenti compreso il presidente.

La conferenza ristretta ha funzioni operative e di attuazione degli indirizzi generali determinati dall'assemblea, secondo le finalità della presente convenzione.

Il vicepresidente della conferenza ristretta coincide con il vicepresidente dell'assemblea.

TITOLO III - ORGANI DI COORDINAMENTO E GESTIONE DI SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA PROVINCIA DI COMO

Art. 18 – Ufficio di coordinamento del Sistema Bibliotecario della Provincia di Como

1. Presso l'ente capofila è costituito l'ufficio di coordinamento del *Sistema Bibliotecario della Provincia di Como*.
2. L'ufficio di coordinamento del *Sistema Bibliotecario della Provincia di Como* provvede alla gestione dei servizi e delle funzioni associate di cui all'art. 3, sulla base del programma attuativo annuale approvato dall'assemblea e secondo le indicazioni del comitato tecnico di cui all'art. 20 comma 2.
3. L'ufficio di coordinamento del *Sistema Bibliotecario della Provincia di Como* opera con il fine di favorire il coordinamento delle attività associate con tutti i servizi bibliotecari e no, afferenti agli enti sottoscrittori della convenzione.

Art. 19 - Coordinatore del Sistema Bibliotecario della Provincia di Como

1. Il coordinatore del *Sistema Bibliotecario della Provincia di Como* è un dipendente inserito nella dotazione organica dell'ente capofila con la dipendenza amministrativa ed i vincoli di stato giuridico propri del contratto instaurato con la Provincia di Como.
2. Il coordinatore è inoltre il referente tecnico di tutti gli operatori che svolgono la loro attività all'interno dell'ufficio di coordinamento del *Sistema Bibliotecario della Provincia di Como* e hanno, anch'essi, un rapporto di lavoro con l'ente capofila.
3. Il coordinatore assume il ruolo di referente tecnico anche nei confronti di operatori dipendenti da altri soggetti che hanno rapporti di varia natura con il *Sistema Bibliotecario della Provincia di Como*.
4. Al coordinatore del *Sistema Bibliotecario della Provincia di Como* sono attribuite le funzioni di esecuzione degli atti dell'Assemblea. In particolare, assume le seguenti funzioni:
 - a. formulare e predisporre il programma pluriennale di attività ed il programma attuativo annuale delle attività del *Sistema Bibliotecario della Provincia di Como* sentito il comitato tecnico;
 - b. formulare e predisporre il bilancio preventivo annuale e pluriennale del *Sistema Bibliotecario della Provincia di Como*;
 - c. formulare e predisporre il rendiconto annuale di gestione del *Sistema Bibliotecario della Provincia di Como*;
 - d. formulare relazioni tecniche su richiesta dell'assemblea;
 - e. elaborare progetti di sviluppo dei servizi del *Sistema Bibliotecario della Provincia di Como* da inserire nel programma pluriennale di attività.
5. Il coordinatore del *Sistema Bibliotecario della Provincia di Como*:
 - a. ha la responsabilità dei risultati gestionali finali del sistema;
 - b. coordina tutti gli operatori dell'ufficio di coordinamento del *sistema*, in collaborazione con il dirigente ed il funzionario E.Q. di riferimento;
 - c. predispone tutti gli atti amministrativi inerenti alla gestione;
 - d. gestisce le relazioni tecniche con le biblioteche del sistema;
 - e. predispone tutti gli atti necessari all'avviamento ed all'organizzazione dei servizi associati (gare d'appalto, accordi, protocolli...);
 - f. esegue e realizza quanto deciso dall'assemblea;
 - g. convoca e coordina il comitato tecnico di cui all'art. 20.
6. Il coordinatore può essere sostituito con altro dipendente dall'ente capofila per gravi e comprovati motivi da indicare in apposito provvedimento del dirigente.

TITOLO IV - ORGANI DI INDIRIZZO E PARTECIPAZIONE

Art. 20 - Comitato tecnico del Sistema Bibliotecario della Provincia di Como

1. Il comitato tecnico è l'organo di indirizzo tecnico professionale per gli aspetti biblioteconomici e operativi. Spetta al comitato tecnico:
 - a. esercitare funzioni scientifiche, tecniche ed organizzative per il funzionamento del sistema;
 - b. elaborare proposte di revisione e di sviluppo dei servizi;
 - c. collaborare con il coordinatore per la predisposizione degli schemi e dei programmi pluriennali ed annuali di attività;

- d. formulare proposte e pareri in merito ad attività specifiche volte ad integrare l'attività delle biblioteche del sistema;
 - e. proporre modifiche delle procedure di gestione dei servizi previste nei documenti di cui all'art. 3 comma 2.
2. Il comitato tecnico del *Sistema Bibliotecario della Provincia di Como* è composto dai responsabili o da altro personale tecnico delle biblioteche di ciascun ente sottoscrittore e dal coordinatore del *Sistema Bibliotecario della Provincia di Como*; quando richiesto potranno partecipare alle riunioni del comitato tecnico, senza diritto di voto, anche i componenti dell'ufficio di coordinamento, il dirigente, il funzionario E.Q. di riferimento o altri esperti del settore.
 3. Il Comitato Tecnico esercita le sue competenze nell'ambito degli indirizzi programmatici dell'Assemblea.
 4. Il coordinatore convoca almeno tre riunioni all'anno del comitato tecnico, ne redige i verbali e si cura della trasmissione e comunicazione delle proposte del comitato tecnico all'assemblea.
 5. Per lo svolgimento dei propri compiti il comitato tecnico istituisce gruppi di lavoro con funzioni istruttorie, di proposta e di studio o finalizzati alla realizzazione di obiettivi o progetti specifici. I gruppi di lavoro possono essere permanenti o temporanei a seconda della specificità dell'argomento trattato. In particolare, per mantenere coesione territoriale, solo nel primo triennio di vigenza della convenzione, possono essere costituiti gruppi di lavoro territoriali composti da tutti o parte dei bibliotecari - coordinati dal rispettivo ex coordinatore - di ciascun sistema bibliotecario soppresso confluito nel *Sistema Bibliotecario della Provincia di Como*.
 6. Le adunanze del comitato tecnico sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Art. 21 – Il tavolo territoriale del *Sistema Bibliotecario della Provincia di Como*

1. Il tavolo territoriale del *Sistema Bibliotecario della Provincia di Como* svolge funzioni di supporto e impulso alla realizzazione del programma pluriennale e del programma annuale del sistema e di verifica dello stato di attuazione dei programmi e dei servizi in fase di esecuzione.
2. Il tavolo territoriale del *Sistema Bibliotecario della Provincia di Como* è costituito dal Coordinatore, dal funzionario E.Q. di riferimento, dal dirigente che ha la responsabilità dei servizi bibliotecari dell'ente capofila e dai dirigenti e/o funzionari che hanno la responsabilità dei servizi bibliotecari all'interno degli enti sottoscrittori.
3. Il tavolo territoriale del *Sistema Bibliotecario della Provincia di Como* è convocato, solo per casi particolari, dal dirigente che ha la responsabilità dei servizi bibliotecari dell'ente capofila o da 1/3 dei dirigenti che hanno la responsabilità dei servizi bibliotecari degli enti sottoscrittori.

TITOLO V - DURATA DELLA CONVENZIONE, ASPETTI FORMALI, INGRESSI E RECESSI

Art. 22 - Durata della Convenzione

1. La convenzione ha una durata di 10 anni con decorrenza dal 01.01.2027 sino al 31.12.2036.
2. La convenzione cessa di avere efficacia anticipatamente qualora, con votazione unanime, gli

enti sottoscrittori optassero una diversa forma di gestione

3. Qualora si procedesse, quale modalità di gestione alternativa, alla costituzione di organismo intercomunale dotato di propria personalità giuridica tutti i contratti di appalto stipulati dall'ente capofila verranno volturati a tale soggetto. L'ente capofila avrà cura di inserire tale clausola successiva negli atti contrattuali stipulati con i terzi.

Art. 23 - Modalità di approvazione della convenzione

1. Gli enti sottoscrittori assumono i contenuti della presente convenzione attraverso propri atti deliberativi.
2. Tali atti, oltre a recepire i contenuti dell'intesa, vincolano gli enti sottoscrittori ad iscrivere nel proprio bilancio gli oneri finanziari connessi alla gestione dei servizi oggetto dell'intesa.

Art. 24 - Recesso dalla Convenzione

1. I singoli enti sottoscrittori hanno facoltà recedere dalla convenzione manifestando tale volontà entro il 30 aprile dell'anno precedente a quello per cui si intende far valere il recesso
2. Gli impegni già assunti dall'ente capofila per la gestione dei servizi disdettati, se non revocabili o modificabili, continueranno ad essere imputati pro-quota all'ente recedente.
3. L'ente capofila ha facoltà di recedere dalla convenzione nel caso in cui - ad esempio per effetto del recesso di alcuni degli enti sottoscrittori - non risultasse più possibile procedere nella gestione dei servizi e delle funzioni associate e/o finanziare le attività originariamente previste.
4. L'ente capofila ha facoltà di recedere in caso di mancato o ritardato pagamento delle quote dovute dagli enti sottoscrittori, nella misura in cui tale circostanza determini l'impossibilità ad assicurare l'ordinato svolgimento delle attività.
5. L'ente capofila è tenuto a comunicare la propria volontà di recesso con un termine di preavviso di 12 mesi.
6. Ciascun ente sottoscrittore ha facoltà di recedere con effetto immediato dalla convenzione, senza alcun addebito di costi a partire dalla data di recesso, in caso di evidenti e gravi inadempienze da parte dell'ente capofila, previa contestazione scritta delle inadempienze rilevate e conseguente pronuncia dell'assemblea appositamente convocata.
7. All'ente che recede dalla convenzione è riconosciuta la disponibilità della sua banca dati senza alcun onere oltre i costi di estrazione o migrazione.
8. In caso di scioglimento della convenzione o recesso di uno degli enti sottoscrittori, l'assemblea dovrà determinare i criteri e le modalità di rimborso delle quote dei beni acquistati secondo quanto previsto dall'art. 14 comma j.

Art. 25 - Disciplina delle esclusioni

1. È prevista l'attivazione della procedura di esclusione per gli enti sottoscrittori che non provvedano alla regolarizzazione dei pagamenti maturati e dovuti.
2. L'istanza di esclusione è presentata dall'ente capofila al presidente dell'assemblea dopo il terzo sollecito a mezzo PEC e per ritardi comunque superiori ai 6 mesi, con riguardo alle scadenze pattuite.

3. L'esclusione è esecutiva nel caso in cui l'assemblea accolga l'istanza con la seguente maggioranza qualificata:
 - a. numero di voti > 66% di tutti i residenti negli enti sottoscrittori.
 - b. numero degli enti favorevoli > 66% degli enti sottoscrittori.

Art. 26 – Adesione di nuovi Enti

1. È prevista l'adesione al *Sistema Bibliotecario della Provincia di Como* di nuovi enti, oltre a quelli che hanno sottoscritto la presente convenzione di cui all'elenco riportato in tabella 1 "allegato A".
2. I nuovi enti aderenti dovranno trasmettere all'assemblea del *Sistema Bibliotecario della Provincia di Como* la loro manifestazione di volontà, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, ad aderire al *Sistema Bibliotecario della Provincia di Como*.
3. L'adesione al *Sistema Bibliotecario della Provincia di Como* di nuovi enti deve essere approvata dall'assemblea con la maggioranza di prima convocazione indicata all'art. 16, comma 3.
4. Gli Enti, la cui istanza di adesione al *Sistema Bibliotecario della Provincia di Como* è stata accolta dall'assemblea, si impegnano a:
 - a. approvare e sottoscrivere integralmente entro tre mesi dalla data di accoglimento dell'istanza di adesione, e senza alcuna riserva, il contenuto della presente convenzione;
 - b. recepire le procedure di servizio adottate dal *Sistema Bibliotecario della Provincia di Como* e adottare la carta dei servizi e/o il regolamento proposto dal *Sistema Bibliotecario della Provincia di Como* entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione;
 - c. sostenere tutte le spese, dirette e indirette, necessarie per l'ingresso operativo nel nuovo sistema di gestione del *Sistema Bibliotecario della Provincia di Como*;
 - d. corrispondere all'ente capofila la quota parte degli oneri derivanti dalla gestione secondo quanto stabilito dall'art. 31.
5. I nuovi enti aderenti al *Sistema Bibliotecario della Provincia di Como* assumono a tutti gli effetti il ruolo di enti sottoscrittori così come disciplinato dalla presente convenzione.

Art. 27 - Modalità di modifica della Convenzione

La presente convenzione può essere oggetto di modifica. Le modifiche devono essere deliberate dagli Enti sottoscrittori all'unanimità. In assenza di decisione unanime, la convenzione rimane in vigore sino al suo termine naturale, fatto salvo il diritto di recesso di ciascuno dei sottoscrittori.

TITOLO VI - IL SISTEMA DI FINANZIAMENTO

Art. 28 - Sistema di finanziamento dei servizi gestiti in associazione

1. L'esercizio dei servizi e delle funzioni associate oggetto della convenzione è finanziato attraverso i seguenti canali:
 - a. finanziamenti regionali;
 - b. autofinanziamento degli enti sottoscrittori (finanziamenti da bilancio);
 - c. finanziamenti nazionali o europei;
 - d. finanziamenti pubblici / privati aggiuntivi.

2. La quota posta a carico di ciascuno degli enti sottoscrittori è determinata annualmente dall'assemblea senza tener conto degli eventuali finanziamenti accessori, di cui al comma 1. I finanziamenti assegnati da altri enti o terzi verranno detratti dagli oneri complessivi di gestione indicati nei bilanci previsionali annuali ad eccezione di finanziamenti finalizzati a specifici progetti.
3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono introitati dall'ente capofila e da questi amministrati per le finalità convenute, con obbligo di puntuale rendicontazione e con rigoroso vincolo di destinazione.

Art. 29 - Determinazione degli oneri

1. Gli oneri complessivamente dovuti per l'esercizio delle gestioni associate saranno fissati sulla base di un atto tecnico denominato "bilancio di previsione" ripartito per sezioni specifiche per ogni servizio.
2. Il bilancio di previsione annuale riporta tutti gli oneri connessi alla conduzione dei servizi, distinti in oneri per il personale, acquisti di beni e servizi e oneri di struttura.
3. Dagli oneri complessivi di gestione vengono detratti i finanziamenti provenienti da enti e soggetti diversi dagli enti sottoscrittori, solo in caso di effettiva assegnazione, escludendo i finanziamenti finalizzati a specifici progetti di cui all'art. 28 comma 2.

Art. 30 - Modalità di riparto degli oneri tra gli Enti Sottoscrittori

1. Gli enti sottoscrittori sono tenuti a corrispondere all'ente capofila le risorse necessarie a sostenere gli oneri di gestione delle funzioni conferite, in rapporto a quanto indicato dagli atti di programmazione tecnica e finanziaria.
2. L'onere viene suddiviso tra i diversi enti sottoscrittori applicando i seguenti criteri:
 - a) **ENTI LOCALI** (Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni) **TITOLARI DI BIBLIOTECHE**:
 - i. La quota verrà calcolata fino ai primi 10.000 abitanti moltiplicando la quota associativa pro-capite per il numero degli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente l'esercizio finanziario in corso. La quota associativa non potrà, comunque, essere inferiore ad € 1.000,00.
 - ii. Per le frazioni eccedenti i 10.000 abitanti la quota associativa sarà ridotta progressivamente del 10% per i primi 10.000 abitanti eccedenti, del 20% per gli ulteriori 10.000 abitanti, del 30% per gli ulteriori 10.000 abitanti e così via.
 - b) **ENTI LOCALI PRIVI DI BIBLIOTECHE**: La quota verrà calcolata moltiplicando la quota associativa pro-capite per il numero degli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente l'esercizio finanziario in corso. La quota associativa non potrà, comunque, essere inferiore ad € 500,00.
3. Gli oneri generali connessi all'esercizio delle funzioni di programmazione, coordinamento e gestione del sistema associato, sono ripartiti in base al seguente schema:

voce di spesa	finanziamento
personale	coordinatore e amministratore di rete: a carico enti associati catalogatore e istr. amm.vo: a carico dell'ente capofila
prestito interbibliotecario	a carico enti associati
biblioteca digitale di pubblica lettura	a carico dell'ente capofila: <ul style="list-style-type: none"> • assistenza tecnica help desk • quota ente capofila • contenuti edicola digitale • altri contenuti consortili (musicali) • collezione condivisa rebel. a carico degli enti associati: <ul style="list-style-type: none"> • prestiti e ulteriori contenuti digitali • altri contenuti edicola digitale
accordo di cooperazione con Provincia di Brescia per gestione rete informatica, software, portale e formazione	a carico dell'ente capofila
formazione biblioteconomica	a carico enti associati
altri servizi, promozione della lettura, progetti coordinati	a carico enti associati
altre spese amministrative	a carico enti associati

Art. 31 - Tempi e modalità di pagamento

L'ente capofila provvede a richiedere a ciascun ente sottoscrittore il versamento delle risorse finanziarie a rispettivo carico da effettuarsi in un'unica soluzione entro il 30 giugno dell'esercizio finanziario di riferimento.

TITOLO VII - VERIFICHE E RENDICONTAZIONI

Art. 32 - Rendicontazioni economico-finanziarie periodiche

Al termine dell'esercizio annuale il coordinatore presenta il rendiconto economico finanziario della gestione associata. Tale rendiconto riporta gli oneri effettivamente sostenuti nel periodo di riferimento, raggruppati secondo il medesimo schema adottato per la formazione del bilancio previsionale di gestione annuale.

L'assemblea esamina il rendiconto annuale e le relazioni di accompagnamento e provvede all'approvazione.

Nel caso in cui dal raffronto tra il preventivo ed il consuntivo di gestione emergano saldi negativi, si provvede ai necessari conguagli secondo i criteri di ripartizione degli oneri evidenziati nell'art. 29.

Eventuali avanzi economici della gestione annuale vengono riportati e stanziati nell'esercizio successivo.

Art. 33 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, troveranno applicazione, nei limiti della compatibilità, le disposizioni contenute nel Dlgs. 267/2000 e nella legge 241/90